Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 novembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

(11524)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1110.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Agropoli.

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Agropoli (Salerno), a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1111.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Bagheria.

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Bagheria (Palermo), a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1112.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Cagli.

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Cagli (Pesaro), a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1113.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Castiglion del Lago.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Castiglion del Lago (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1114**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Cesano Maderno.

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Cesano Maderno (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1115**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Codogno.

N. 1115. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Codogno (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1116**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Conegliano Veneto.

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Conegliano Veneto (Treviso), a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1117**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Foggia.

N. 1117. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Foggia, a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1118**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Pavullo nel Frignano.

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Pavullo nel Frignano (Modena), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1119**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Poggio Moiano.

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Poggio Moiano (Rieti), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1120**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Poppi.

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Poppi (Arezzo), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1121**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Roma.

N. 1121. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via Bravetta, a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1122**.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Roma.

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, viale Africa, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1123**.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Sansepolcro.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Sansepolcro (Arezzo), a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1124**.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Senorbì.

N. 1124. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Senorbì (Cagliari), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1125**.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Treviso (secondo istituto).

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Treviso, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 46

LEGGE 30 ottobre 1976, n. **730**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977 ».

All'articolo 2, *terzo comma, le parole*: « lire 70.000 milioni » *sono sostituite dalle altre*: « lire 100.000 milioni »;

il quinto comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilità speciale sono affidate al prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 ».

L'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.

Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subìto danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

I soggetti di cui ai due commi precedenti nonché i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato ».

All'articolo 4 *le parole*: « Il commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle altre*: « Il commissario straordinario coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia ».

L'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

« Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui all'ultimo comma del presente articolo è elevato da 3.000 a 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 è stabilito nella misura rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli esercizi 1976 e 1977 alle comunità montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e al consorzio dei comuni denominato comunità collinare del Friuli, per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976, nonché ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri assistenziali disposta dal commissario straordinario ».

All'articolo 6, *ultimo comma, la parola*: « esserci » *è sostituita dall'altra*: « esservi ».

All'articolo 7, *il secondo comma è sostituito dal seguente*:

« Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle località previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ».

Dopo l'articolo 7 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 7-*bis*. — « Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennità di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.

Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonché all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge ».

Art. 7-*ter*. — « L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

" I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza 1° luglio 1976, 1° gennaio 1977, 1° luglio 1977 e 1° gennaio 1978, possono essere, con il loro consenso, trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno 1978.

I predetti dipendenti che comunque abbiano titolo per fruire dell'esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda rinunciare all'esodo anticipato e a ogni conseguente beneficio previsto dalla predetta legge " ».

All'articolo 8, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché delle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunità collinare del Friuli, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604 »;

al terzo comma, le parole: « nella qualifica di reggenti » *sono sostituite dalle altre*: « nella qualità di reggenti »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché nelle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella comunità collinare del Friuli, viene attribuita per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 6 maggio 1976, una indennità mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento ».

All'articolo 9, *dopo il primo comma, è aggiunto il seguente*:

« L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente è interamente destinato, in deroga al disposto

del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2 »;

al secondo comma, le parole: « eventi sismici di cui al successivo articolo 12 » *sono sostituite dalle altre*: « eventi sismici dell'anno 1976 ».

Dopo l'articolo 9, *è inserito il seguente*:

Art. 9-*bis*. — « Le provvidenze di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate a seguito degli eventi sismici del settembre 1976.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente:

" Le imprese artigiane possono altresì ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici ".

All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente comma:

" Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni. Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 " ».

All'articolo 10, *sono aggiunti i seguenti commi*:

« Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: " 6 maggio 1976 " sono sostituite con le altre: " 15 settembre 1976 ".

Nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è parimenti sospeso fino al 30 giugno 1977 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 settembre 1976, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, scadenti tra tale data e il 30 giugno 1977, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi ».

Dopo l'articolo 10 *è inserito il seguente*:

Art. 10-*bis*. — « Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: " eventi sismici del maggio 1976 ", sono sostituite dalle parole: " eventi sismici del maggio e settembre 1976 " ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

« Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente articolo 10.

Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976 ».

Dopo l'articolo 11 *è inserito il seguente*:

Art. 11-*bis*. — « Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto ».

All'articolo 14, *il primo capoverso è sostituito dal seguente*: « Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari ».

All'articolo 16, *il secondo comma è soppresso.*

Dopo l'articolo 17, *sono inseriti i seguenti*:

Art. 17-*bis*. — « Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976 ».

Art. 17-*ter*. — « L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dai seguenti:

" La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonché, a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis*.

La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri e modalità ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico di organismi assicurativi esteri " ».

Art. 17-*quater*. — « Alle vedove di guerra e agli orfani inabili, ai genitori o collaterali inabili di caduti in guerra titolari di pensione di guerra, residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, che non siano in godimento di altre pensioni è corrisposta l'indennità " una tantum " di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ».

Art. 17-*quinquies.* — « La rendita a favore dei cittadini riconosciuti invalidi a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con decorrenza dalla data dell'infortunio.

Le provvidenze di cui al citato articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del predetto decreto-legge nonché all'articolo 11 del presente decreto ».

L'articolo 19 *è sostituito dal seguente*:

« I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.

Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti ».

All'articolo 21, *primo comma, dopo le parole*: « è autorizzato » *sono inserite le altre*: « d'intesa con il commissario straordinario ».

All'articolo 29 *è aggiunto il seguente comma*:

« L'agevolazione di cui sopra può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la formazione della proprietà coltivatrice ».

Dopo l'articolo 34, *sono inseriti i seguenti articoli*:

Art. 34-*bis.* — « Il primo comma dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:

" Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni " ».

Art. 34-*ter.* — « Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili, nonchè in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza degli stessi, è posta a carico dello Stato nella misura del 75 per cento del suo ammontare.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Ai relativi pagamenti in favore dell'Enel si provvede con gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

La spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli alloggi dei senza tetto ubicati nei centri assistenziali istituiti dal commissario straordinario è posta a totale carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ».

All'articolo 36, *dopo il primo comma, è inserito il seguente*:

« Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è compresa anche l'esecuzione di varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali ».

Dopo l'articolo 36 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 36-*bis.* — « Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse una attestazione del sindaco dalla quale risulti che l'azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazione, è stata gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ».

Art. 36-*ter.* — « I crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale in uno dei comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del presente decreto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione ».

Art. 36-*quater.* — « L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

" Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976 ".

Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal primo e secondo comma dell'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 227, sono prorogati al 31 dicembre 1976 i termini per le registrazioni cronologiche previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè i termini previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ».

All'articolo 37, *dopo il primo comma, è aggiunto il seguente*:

« E' inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazio-

ne di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976 ».

All'articolo 38, *primo comma, le parole*: « 31 marzo 1977 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 giugno 1977 »;

al terzo comma la parola: « aprile » *è sostituita dall'altra*: « luglio »;

dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

« I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette »;

all'ultimo comma, dopo le parole: « dell'articolo 11 » *sono aggiunte le seguenti*: « del presente decreto-legge ».

All'articolo 40, *primo comma, dopo la lettera* c) *sono aggiunte le seguenti*:

« *d*) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera *a*). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera *a*);

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie »;

dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonchè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.

Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 41 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 41-*bis*. — « I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori dipendenti dagli esercenti attività professionali ed artistiche.

I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché dall'articolo 19 del presente decreto-legge si applicano anche gli esercenti attività professionali ed artistiche ».

Art. 41-*ter*. — « Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, stipulati fino al 31 dicembre 1980, nonché di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.

Salvo il caso di forza maggiore l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto.

Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali ».

Art. 41-*quater*. — « Nei casi in cui l'attività esercitata dalle imprese sia rimasta sospesa a causa degli eventi sismici, le tasse sulle concessioni governative relative a licenze, autorizzazioni e concessioni e la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche a carico delle imprese medesime non sono dovute fino alla scadenza dell'anno solare in cui è avvenuta la ripresa dell'attività stessa.

Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, è esclusa la responsabilità solidale prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di coloro che hanno sospeso, e limitatamente al periodo di sospensione derivante dagli eventi sismici, l'attività in relazione alla quale si verifica il presupposto di tale responsabilità.

La data di ripresa dell'attività deve essere comunicata dagli interessati alle competenti autorità comunali, a mezzo raccomandata, non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio.

Per coloro che hanno già ripreso l'attività interrotta per causa dei movimenti sismici, l'adempimento di cui sopra deve essere fatto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 42, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria " a furgone finestrato " »;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi richiamate, anche per le unità da diporto nazionali a motore, ancorchè ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976 la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati il termine e le modalità per il versamento dell'imposta »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma nonchè quelle degli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346 »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone, nonchè quelli di proprietà dei terremotati della Valle del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

I rimorchi ad uso abitazione e simili, utilizzati nel territorio delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, fino **al 31** dicembre 1977 ».

All'articolo 44, *secondo comma, le parole*: « lire 111.850 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « lire 151.350 milioni » *e le parole*: « lire 54.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « lire 64.500 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1948, con il quale il sig. Achille Sbarbaro fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 376, con il quale il sig. Achille Sbarbaro è stato collocato nella posizione di fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica con decorrenza dal 4 luglio 1969;

Vista la dichiarazione in data 8 gennaio 1975, con la quale il sig. Achille Sbarbaro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 9 gennaio 1975;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopra citate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e della deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 9 gennaio 1975, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Achille Sbarbaro dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 231

(11446)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 195, con il quale il rag. Gustavo Norzi fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la comunicazione in data 7 novembre 1975 della Commissione nazionale per le società e la borsa da cui risulta che l'agente di cambio Gustavo Norzi è stato dichiarato insolvente e denunciato dalla deputazione di borsa al tribunale civile e penale di Torino;

Vista la sentenza n. 3450 dell'11 novembre 1975, con la quale il predettto tribunale ha dichiarato il fallimento dell'agente di cambio in questione;

Vista la deliberazione del 12 novembre 1975, con la quale il consiglio dell'ordine degli agenti di cambio di Torino ha proposto, a norma dell'art. 22 della legge 29 maggio 1967, n. 402, la cancellazione dal ruolo del rag. Norzi;

Visti l'art. 9, n. 2 e l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 16, secondo comma, del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'agente di cambio presso la borsa valori di Torino rag. Gustavo Norzi è revocato dalla carica a decorrere dal 28 novembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1976

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 232

(11448)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1976.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, ad ampliare e modificare gli impianti del magazzino generale esercitato in Novara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1958, 20 febbraio 1962, 18 aprile 1963, 15 dicembre 1964, 17 luglio 1967, 7 dicembre 1968, 4 agosto 1970, 17 dicembre 1970 e 15 maggio 1972, con i quali la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 16 aprile 1974, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare e modificare come appresso gli impianti del magazzino generale da essa esercitato:

con un nuovo fabbricato, della superficie di mq 2200, costruito entro il recinto del complesso, da destinare alla stagionatura e conservazione di formaggi molli nazionali;

con due nuovi capannoni della superficie uno di mq 6400, l'altro di mq 2400, costruiti sull'area recintata di mq 42.000 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1972 sopracitato, da destinare al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

mediante la trasformazione di un preesistente capannone della superficie di mq 6400 in frigorifero, della stessa area e cubatura, composto da sei celle a bassa temperatura, da adibire al deposito di derrate alimentari nazionali, nazionalizzate ed estere;

mediante la demolizione di otto capannoni, della superficie complessiva di mq 2400, oggetto delle autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali 20 febbraio 1962 e 18 aprile 1963 suindicati, già adibiti al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 98 del 13 maggio 1974, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle predette richieste;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, via della Chiusa n. 2, è autorizzata ad ampliare e modificare gli impianti del magazzino generale esercitato in Novara, via Bartolino da Novara, con un nuovo fabbricato della superficie di mq 2200, con due nuovi capannoni della superficie di mq 6400 e di mq 2400, costruiti sull'area di mq 42.000, oggetto dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 15 maggio 1972, con un frigorifero, composto da sei celle, della superficie di mq 6400, ricavato dalla trasformazione di un capannone in muratura di eguale area.

Tali edifici risultano rispettivamente contrassegnati con tratteggio di colore azzurro, giallo, rosso e verde e meglio descritti nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti locali possono essere depositate: nel capannone di mq 2200 di superficie, formaggi molli nazionali, nel magazzino frigorifero di mq 6400 di superficie, derrate alimentari nazionali, nazionalizzate ed estere, ed infine nei capannoni di mq 6400 e di mq 2400 di superficie, merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Sono revocate alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde le autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali 20 febbraio 1962 e 18 aprile 1963, citati nelle premesse, limi-

tatamente agli otto capannoni in ferro, ora demoliti, della superficie complessiva di mq 2400, indicati negli stessi decreti con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 3.

Il deposito cauzionale che la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le norme regolamentari e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(11317)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Reconta - Revisioni contabili e auditing S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1961, con il quale la società « Reconta - Revisioni contabili e auditing S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 9 ottobre 1975 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Reconta - Organizzazione e revisione contabile Società per azioni » e in forma abbreviata « Reconta S.p.a. » nonché la nota-istanza del 10 febbraio 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione della suindicata denominazione;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Reconta - Revisione contabili e auditing S.p.a. », con sede in Milano, viene modificata in « Reconta - Organizzazione e revisione contabile Società per azioni » e in forma abbreviata « Reconta S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con il precedente decreto 28 giugno 1961, si intende riferita a questa ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(11318)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 12345 del 17 agosto 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, nel trasmettere la lettera di dimissioni del sig. Giuseppe Di Fabio, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dei coltivatori diretti sig. Giuseppe Di Fabio, dimissionario, con il dott. Carmine Cerone;

Decreta:

Il dott. Carmine Cerone è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Giuseppe Di Fabio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11668)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1976.

Istituzione del comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione infortuni e igiene del lavoro nel settore della produzione chimica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali di disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali di disciplina dell'igiene del lavoro;

Considerata l'opportunità di istituire un comitato a carattere temporaneo che svolga attività di indagine, di

studio e di predisposizione di norme dirette a disciplinare ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di impianti chimici;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un comitato speciale con il compito di svolgere attività di indagine, di studio e di predisposizione di norme dirette a disciplinare, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di impianti chimici.

Art. 2.

Il comitato è composto:

dal Sottosegretario di Stato sen. Francesco Smurra con funzioni di presidente;

dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro;

da cinque capi degli ispettorati regionali del lavoro·

da un esperto in rappresentanza del Ministero della sanità;

da un esperto in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un esperto in rappresentanza del Ministero degli interni;

da un esperto in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

da tre esperti designati dalle regioni a più alta concentrazione di industrie chimiche e scelti tra docenti universitari;

da un esperto in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un esperto dell'Ente nazionale prevenzione infortuni;

da un esperto dell'Associazione nazionale controllo combustione.

Alle sedute del comitato partecipa il direttore generale dei rapporti di lavori o, in sua assenza o impedimento, il consigliere ministeriale aggiunto per gli affari economici e sindacali.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esperti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il comitato dura in carica tre mesi.

Art. 3.

Le spese di funzionamento del comitato sono imputate al cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1976 ed il loro ammontare verrà determinato con il successivo decreto di nomina dei membri del comitato stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 87

(11838)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Autorizzazione all'uso di macchine emettitrici di biglietti per pubblici spettacoli denominate « Cassa Service ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto, in particolare, l'art. 6, ultimo comma, del suindicato decreto, il quale prevede che il Ministro per le finanze può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione di biglietti con caratteristiche diverse da quelle di cui al predetto art. 6 per l'ingresso ai luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività elencati nella tariffa allegata al decreto presidenziale in questione;

Vista l'istanza del 13 dicembre 1974, con la quale la S.p.a. Logitron-Sistemi elettronici per l'automazione, con sede in Firenze, chiede che sia autorizzata l'utilizzazione delle emettitrici automatiche « Cassa Service », per il rilascio di biglietti d'ingresso ai locali di pubblico spettacolo;

Vista l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000, di cui al n. 126 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sul c/c 1/46000 intestato all'ufficio del registro per le tasse di concessioni governative di Roma, effettuato il 13 dicembre 1974;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ufficio tecnico erariale di Firenze e dalla Socieà italiana degli autori ed editori in merito al funzionamento delle predette macchine;

Ritenuto che esse consentono il controllo diretto ad assicurare la regolare percezione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato l'uso delle macchine emettitrici marca « Cassa Service » per il rilascio di biglietti d'ingresso ai luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività indicati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 2.

Ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al surrichiamato decreto presidenziale, i biglietti distribuiti mediante le macchine predette possono essere a due sezioni ciascuna recante la numerazione progressiva.

Il contrassegno dell'ufficio accertatore (timbratura o punzonatura) dev'essere apposto tra le due sezioni del biglietto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 33/1976. Modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 30/1976 del 22 ottobre 1976 e n. 31 del 22 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico per la copertura del maggior costo dei combustibili, in relazione a quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 34/1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza delle bollette a fattura, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico a parziale modifica del provvedimento n. 31 del 22 ottobre 1976:

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento n. 31/1976 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

L. 16,80 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 15 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 14,40 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.

2) Le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 2) del provvedimento n. 31/1976 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

Forniture	Aliquote
a) forniture per usi di pubblica illuminazione; *b*) forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica; *c*) forniture per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 1 kW; *d*) forniture per usi industriali e commerciali con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 30/1976 effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853; *e*) forniture per usi agricoli e usi di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 30/1976;	L. 5,80 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 5,20 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt. L. 5 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.
f) forniture con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 30/1976 che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *b*), *d*), *e*);	L. 11,30 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 10,10 per forniture con consegna a tensione superiore.
g) forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al punto 2) del provvedimento n. 25/1975;	L. 7
h) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata superiore a 3 kW;	L. 16,80
i) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh mensili di cui al capitolo I, paragrafo *C*) del provvedimento n. 30/1976. Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera *h*).	L. 4,50

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11917)

Provvedimento n. 34/1976. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1976 del 31 maggio 1976, con cui sono state determinate le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL limitatamente al 30 giugno 1976;

Considerato che le istruttorie per la determinazione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria non sono state ancora completate;

Ritenuto necessario non sospendere le integrazioni tariffarie alle imprese stesse, onde non compromettere il servizio elettrico dalle stesse svolto;

Ritenuto che, trattandosi di provvedimento provvisorio, è opportuno prevedere il conguaglio tra quanto erogato e quanto in definitiva risulterà di effettiva spettanza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

L'applicazione del provvedimento n. 16/1976 del 31 maggio 1976 è prorogata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1976.

Le differenze tra le integrazioni tariffarie che verranno definitivamente stabilite e quelle corrisposte in applicazione del sopracitato provvedimento n. 16/1976 e del presente provvedimento, saranno conguagliate.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11918)

Provvedimento n. 35/1976
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento del C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975;
Considerata l'opportunità di aderire ad un allineamento di prezzo in riduzione proposto da una impresa farmaceutica;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avra applicazione il prezzo della specialità appresso indicata.
E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Mecloderm F	ICI	Pomata tubo g 30	L. 4.460.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(11919)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, relativo al trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 27 maggio 1974.

Il 3 settembre 1976 è stata effettuata da parte italiana la notifica attestante l'avvenuto adempimento alle procedure previste dall'ordinamento italiano per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, relativo al trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 27 maggio 1974, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1975, n. 901, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1976.
In conformità dell'art. 18 l'accordo stesso è entrato in vigore il 3 settembre 1976.

(11751)

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dallo esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971.

Il 20 ottobre 1976 è entrato in vigore l'accordo tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 febbraio 1975, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 18 aprile 1975.

(11752)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1976, i poteri conferiti all'avv. Giuseppe Bosco, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata (Napoli), sono stati prorogati fino al 31 marzo 1977.

(11805)

Scioglimento di trentasei società cooperative

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Co.Pro.L.I.T. - Cooperativa produttori latte immune da tubercolosi e brucellosi, in Bologna, costituita per rogito Serra in data 13 novembre 1965, rep. n. 72668, reg. soc. n. 15890;
2) società cooperativa edificatrice Primavera di Pianoro, in Bologna, costituita per rogito Comelli in data 14 febbraio 1969, rep. n. 7901, reg. soc. n. 17399;
3) società cooperativa edilizia Romeo - Toscana, in Bologna, costituita per rogito Vico in data 12 novembre 1958, rep. n. 28512, reg. soc. n. 17299;
4) società cooperativa edilizia di consumo Ex Combattenti, in Lagosanto (Ferrara), costituita per rogito Minarelli in data 21 febbraio 1965, rep. n. 60993/5239, reg. soc. n. 2610;
5) società cooperativa agricola UIL-Terra, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 1° ottobre 1965, rep. n. 51245, reg. soc. n. 4172;
6) società cooperativa agricola fra coloni, braccianti, affittuari e coltivatori diretti di Gattolino, Martorano, S. Pietro, S. Giorgio, Bagnile e Ronta di Cesena, in Gattolino di Cesena (Forlì), costituita per rogito Diambri in data 2 aprile 1950, rep. n. 4314/9185, reg. soc. n. 2350;
7) società cooperativa agricola di Montevescovo, in Montevescovo di Meldola (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 18 maggio 1947, rep. n. 10309, reg. soc. n. 1976;
8) società cooperativa di produzione e lavoro fra braccianti e affini San Giovanni in Marignano, in San Giovanni in Marignano (Forlì), costituita per rogito Baldassarri in data 5 marzo 1947, rep. n. 7769, reg. soc. n. 1950;
9) società cooperativa agricola di S. Matteo - S. Romano - Rivoschio (Sarsina), in Sarsina (Forlì), costituita per rogito Diambri in data 8 luglio 1948, rep. n. 3458/7501, reg. soc. n. 2113;
10) società cooperativa Sviluppo agricolo di Carpi, in Carpi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 29 ottobre 1961, rep. n. 8393/3078, reg. soc. n. 3984;
11) società cooperativa mista La Pratignana, in Fanano (Modena), costituita per rogito Monari in data 11 settembre 1956, rep. n. 8413/4789, reg. soc. n. 3160;
12) società cooperativa di produzione e lavoro di Massa Finalese, in Massa Finalese di Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Zagnoli in data 1° dicembre 1906, rep. n. 93, reg. società n. 415;
13) società cooperativa di produzione e lavoro Calzolai di Nonantola, in Nonantola (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 4 febbraio 1952, rep. n. 29865/2340, reg. soc. n. 2526;
14) società cooperativa agricola Frigorifero intercomunale Pilastrello, in Ravarino (Modena), costituita per rogito Barbieri in data 21 maggio 1960, rep. n. 14771, reg. soc. n. 5932;
15) società cooperativa Sviluppo agricolo di S. Dalmazio di Serramazzoni, in S. Dalmazio di Serramazzoni (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 8 novembre 1961, rep. numero 8414/3087, reg. soc. n. 3988;
16) società cooperativa agricola La novella fra produttori agricoli di Soliera, in Soliera (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 20 aprile 1962, rep. n. 8846/3271, reg. soc. numero 4132;
17) società cooperativa di produzione e lavoro Calzolai di Spilamberto, in Spilamberto (Modena), costituita per rogito Alberti in data 8 agosto 1945, rep. n. 3973/2037, reg. soc. n. 1563;
18) società cooperativa Consorzio fra produttori agricoli, in Bettola (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 6 novembre 1961, rep. n. 16104, reg. soc. n. 2296;
19) società cooperativa agricola Indipendente Fusignano, già cooperativa agricola fra coloni, affittuari e proprietari del comune di Fusignano, in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito Roversi in data 6 marzo 1910, rep. n. 794, reg. soc. n. 371;
20) società cooperativa edilizia Ippocrate, in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 18 dicembre 1965, repertorio n. 371, reg. soc. n. 41/65;
21) società cooperativa agricola Libertà e lavoro, in Casabona (Catanzaro), costituita per rogito Sculco in data 4 novembre 1944, reg. soc. n. 89;
22) società cooperativa agricola La Proletaria, in Melissa (Catanzaro), costituita per rogito Ferraro in data 26 ottobre 1944, rep. n. 4711, reg. soc. n. 16;

23) società cooperativa mista Francesco Carné, in Papanice di Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cizza in data 23 agosto 1946, rep. n. 7266, reg. soc. n. 17;

24) società cooperativa edilizia Life, in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 23 aprile 1966, rep. n. 47247, reg. soc. n. 1374;

25) società cooperativa edilizia La Clessidra, in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 15 marzo 1966, rep. n. 46953, reg. soc. n. 1372;

26) società cooperativa edilizia Sole mio, in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 22 febbraio 1966, rep. n. 46750, reg. soc. n. 1363;

27) società cooperativa edilizia Tenax, già Tenax fra dipendenti della Banca nazionale del lavoro, in Lucca, costituita per rogito Micheloni in data 16 febbraio 1955, rep. n. 16604, reg. società n. 2757;

28) società cooperativa mista Olimpia Collodi, in Collodi di Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 8 marzo 1966, rep. n. 14092, reg. soc. n. 1965;

29) società cooperativa agricola per la trasformazione strutturale e la gestione comunitaria dei Dogli di Mioglia, in Dogli di Mioglia (Savona), costituita per rogito Motta in data 12 maggio 1968, rep. n. 5111/1973, reg. soc. n. 4130;

30) società cooperativa agricola Alta Valtiberina, in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 9 giugno 1962, rep. n. 16841, reg. soc. n. 2817;

31) società cooperativa agricola Produttori e coltivatori tabacco, in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 21 febbraio 1964, rep. n. 54222, reg. soc. n. 3418;

32) società cooperativa di produzione e lavoro C.O.E.T. - Costruzioni oleodinamiche ed elettriche Terni, in Terni, costituita per rogito Moretti in data 7 agosto 1970, rep. n. 14210, reg. società n. 33;

33) società cooperativa edilizia Postelegrafonici, in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi in data 24 febbraio 1954, rep. n. 5240/2342/48, reg. soc. n. 177;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Reduci Vesuvio, già Vesuvio, in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 22 febbraio 1946, reg. soc. n. 189;

35) società cooperativa edilizia Casa mia, in Salerno, costituita per rogito Monica in data 16 ottobre 1950, reg. società n. 2195;

36) società cooperativa edilizia Domus Mea, in Salerno, costituita per rogito D'Agosto in data 18 marzo 1950, rep. n. 6082, reg. soc. n. 2141.

(11844)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castelnuovo Rangone

Con decreto 1° giugno 1976, n. 1520, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione dell'ex corso del torrente Grizzaga in comune di Castelnuovo Rangone (Modena) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, mappale 64 1/2 della superficie di mq 1956 ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 gennaio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11675)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cerea

Con decreto 6 aprile 1976, n 1423/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Fossa Maestra in comune di Cerea (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XVI, mappale 5 1/3 della superficie di mq 7230 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 novembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11682)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brebbia

Con decreto 6 aprile 1976, n. 442, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale del lago Maggiore in comune di Brebbia (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 3036/*b* (mq 110) e 3036 1/2 (mq 375) della superficie complessiva di mq 485 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 14 ottobre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11679)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Beverino

Con decreto 7 aprile 1976, n. 1517, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dalle acque del torrente Vara in comune di Beverino (La Spezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 272 della superficie di mq 4265 ed indicato nell'estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso

(11677)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Scarlino

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1525, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato di sposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fosso del Fico in comune di Scarlino (Grosseto) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappale 37 1/2 « Acque esenti da estimo », della superficie di mq 5080 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 giugno 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Grosseto; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11683)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con decreto 6 aprile 1976, n. 1475/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di S. Margherita Staffora (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XIII, fronteggiante i mappali 377, 78, 79 e 80 della superficie di mq 6960 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 maggio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11684)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Villa di Serio

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1521, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di area demaniale pertinenziale al fiume Serio in comune di Villa di Serio (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 189, mappali 1793 e 1799 oltre alle aree aventi i seguenti confini: a nord mappali 1792 e 1794; a est sul fiume Serio in comune censuario di Alzano Maggiore; a sud mappali 1797, 1798, 1691, 1692 e 1791; a ovest ponte sul fiume Serio in comune censuario di Villa di Serio della superficie complessiva di mq 41.660 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11688)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pisa

Con decreto 6 aprile 1976, n. 1474/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Pisa, segnati nel catasto del comune medesimo, ai fogli n. 47, mappale 720 (mq 270) e foglio 49, mappale 394 (mq 580) della superficie complessiva di mq 850 ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 13 giugno 1973 e 5 novembre 1974 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11685)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Carrodano

Con decreto 10 aprile 1976, n. 90, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dal torrente Malacqua in comune di Carrodano (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, mappali 320 (mq 4010) e 321 (mq 305) della superficie complessiva di mq 4315 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 10 febbraio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11681)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di S. Stefano Magra

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1516, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del fiume Magra in comune di S. Stefano Magra (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 303 (mq 840); 361 (mq 190); 201 (mq 430); 360 (mq 445); 202 (mq 1460); 363 (mq 80); 320 (mq 355); 366 (mq 70); 367 (mq 105); 368 (mq 20); 230 (mq 1480); 369 (mq 95); 370 (mq 5); 371 (mq 65); 372 (mq 45); 365 (mq 210); 227 (mq 270); 364 (mq 2003) per mq 8168 e al foglio 7, mappali 406 (mq 1020); 479 (mq 1070); 68 (mq 280); 598 (mq 590); 394 (mq 1110); 118 (mq 2710); 89 (mq 1690); 96 (mq 520); 119 (mq 180); 542 (mq 180); 140 (mq 470); 61 (mq 860); 703 (mq 200); 704 (mq 150); 62 (mq 132); 707 (mq 8); 380 (mq 729); 705 (mq 134); 706 (mq 217); 87 (mq 660); 514 (mq 520); 81 (mq 580); 112 (mq 1790); 83 (mq 460); 113 (mq 960); 66 (mq 500); 95 (mq 1680); 522 (mq 2630); 597 (mq 510); 116 (mq 520) per mq 23.060 e complessivamente per mq 31.228 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati l'8 aprile 1975 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11680)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati di terreni nei comuni di Roverbella, Castelbelforte, Bigarello e Casteldario.

Con decreto 31 maggio 1976, n. 89, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati di terreni segnati nel catasto del comune di Roverbella (Mantova) ai fogli 39, 47, 48, 50, 56, 57, 65, 66, 67, mappali vari per mq 9705; nel catasto del comune di Castelbelforte (Mantova) ai fogli 10 e 11, mappali vari per mq 4410; nel catasto del comune di Bigarello (Mantova) ai fogli 3 e 6, mappali vari per mq 5050; e nel catasto del comune di Casteldario (Mantova) al foglio n. 1 mappale 29 per mq 190 e complessivamente di mq 19.355 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 luglio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11678)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in comune di Paola

Con decreto 7 aprile 1976, n. 1519, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente S. Francesco in comune di Paola (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, particella 158 1/2 della superficie di mq 230 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 ed 1:200 vistata dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11676)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo del torrente Morletta in comune di Levate

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1523, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo del torrente Morletta in comune di Levate (Bergamo) segnati nel catasto del comune medesimo ai mappali 429 1/2, 894 1/2 e 278 1/2 della superficie complessiva di Ha. 0.62.00 ed indicati nella planimetria rilasciata il 6 maggio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11686)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in comune di Casazza

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1524, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di alveo del torrente Valle del Soldato in comune di Casazza (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 70, particelle 231 1/2 (mq 560) e 227 1/2 (mq 540) della superficie complessiva di mq 1100 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 novembre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11687)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rhodiate Semences dell'impresa Sodirodia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rhodiate Semences concessa all'impresa Sodirodia S.p.a con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11457)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rhodiacuivre 35 % dell'impresa Sodirodia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rhodiacuivre 35% concessa all'impresa Sodirodia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11458)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Thianosan 50 dell'impresa Sodirodia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Thianosan 50 concessa all'impresa Sodirodia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11459)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fitofos 50 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fitofos 50 concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11460)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dybar dell'impresa Ravit

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dybar concessa all'impresa Ravit con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11461)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Limbiate dell'impresa E. Maggi - Laboratorio di chimica applicata.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Limbiate (Milano), via Marconi, 25, concessa all'impresa Laboratorio di chimica applicata E. Maggi con sede in Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11462)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Malerbane Giavoni granulare dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Malerbane Giavoni granulare concessa all'impresa Chimiberg S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11463)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Thiocron dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Thiocron concessa all'impresa Ciba-Geigy S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11464)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Ormone A dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ormone A concessa all'impresa Ciba-Geigy S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11465)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sumicron dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sumicron concessa all'impresa Ciba-Geigy S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11466)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Disalgo Ravit dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Disalgo Ravit concessa all'impresa Ravit S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Spizzirri Annina ved. Meringolo, nata a Marano Marchesato (Cosenza) il 10 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma l'8 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11571)

La dott.ssa Matilde Pantanella, nata a Roma il 24 luglio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Roma il 2 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11572)

La dott.ssa Bove Gelsomina, nata a Benevento l'8 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Bari il 16 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11573)

Il dott. ing. Antonino Drago, nato a Valguarnera (Enna) il 30 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in ingegneria industriale sottosezione meccanica rilasciato dall'Università di Roma il 21 agosto 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11574)

La dott.ssa Rita Giusti, nata a Roma il 24 agosto 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 10 novembre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11575)

La dott.ssa Luciani Marinella, nata a Pescara il 21 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11576)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Desho Mahmoud, nato a Kelbar (Siria) il 3 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 15 marzo 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11564)

Il dott. Romeo Gaetano, nato ad Acireale (Catania) l'8 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Catania il 15 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11577)

Il dott. Baccioli Attilio, nato a Manciano (Grosseto) il 10 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 20 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11578)

Il dott. Carlo Castaldini, nato a Parma il 21 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Parma il 6 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11579)

Il dott. Carlo Alberto Tassinari, nato a Cento (Ferrara) il 5 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 22 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11580)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 27 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	864 —	864 —	863,80	864 —	864 —	863,90	864,20	864 —	864 —	864 —
Dollaro canadese	889,40	889,40	889 —	889,40	891,50	889,35	890,10	889,40	889,40	889,40
Franco svizzero	354,65	354,65	354,50	354,65	354,25	354,60	354,45	354,65	354,65	354,65
Corona danese	146,58	146,58	146,30	146,58	146 —	146,55	146,62	146,58	146,58	146,60
Corona norvegese	163,49	163,49	163,50	163,49	163 —	163,45	163,55	163,49	163,49	163,50
Corona svedese	204,62	204,62	204 —	204,62	203,80	204,60	204,70	204,62	204,62	204,60
Fiorino olandese	341,37	341,37	340 —	341,37	340,50	341,35	341,30	341,37	341,37	341,35
Franco belga	23,402	23,402	23,40	23,402	23,35	23,40	23,40	23,402	23,402	23,40
Franco francese	172,535	172,535	172,40	172,535	172,75	172,52	172,40	172,535	172,535	172,53
Lira sterlina	1380,10	1380,10	1384 —	1380,10	1379 —	1380,10	1380,50	1380,10	1380,10	1380,10
Marco germanico	359,43	359,43	358,65	359,43	359 —	359,40	359,07	359,43	359,43	359,45
Scellino austriaco	50,56	50,56	50,55	50,56	50,55	50,55	50,5650	50,56	50,56	50,55
Escudo portoghese	27,54	27,54	27,70	27,54	27,64	27,52	27,55	27,54	27,54	27,55
Pessta spagnola	12,6875	12,6875	12,70	12,6875	12,70	12,65	12,6825	12,6875	12,6875	12,68
Yen giapponese	2,944	2,944	2,96	2,944	2,94	2,94	2,9445	2,944	2,944	2,94

Media dei titoli del 27 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
» 5 % (Ricostruzione)	93,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,275
» 5 % (Beni esteri)	89,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,600
» 5,50 % » » 1968-83	77,425
» 5,50 % » » 1969-84	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,375
» poliennali 7 % 1978	90,150
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,200
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,275
» » 9 % 1980	88,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	864,10
Dollaro canadese	889,75
Franco svizzero	354,55
Corona danese	146,60
Corona norvegese	163,52
Corona svedese	204,66
Fiorino olandese	341,335
Franco belga	23,401
Franco francese	172,467
Lira sterlina	1380,30
Marco germanico	359,25
Scellino austriaco	50,562
Escudo portoghese	27,545
Peseta spagnola	12,685
Yen giapponese	2,944

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riduzione del numero dei posti dei concorsi a due posti, per titoli, ed a quattro posti, per titoli ed esami, per la nomina a ispettore centrale per l'istruzione elementare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1970, registro n. 119, foglio n. 188 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1971, con cui sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare:

a) a due posti, per titoli;

b) a quattro posti, per titoli ed esami;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare la tabella IX, quadro *B*, nella quale sono stati fissati in centotrenta i posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per il Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973, registro n. 78, foglio n. 180, relativo, tra l'altro, alla ripartizione dei suddetti centotrenta posti tra i vari settori dell'amministrazione centrale, quattordici dei quali risultano assegnati alla Direzione generale dell'istruzione elementare;

Considerato che sono attualmente in servizio presso la predetta Direzione generale dodici dirigenti superiori con funzioni di ispettore centrale e che pertanto sono disponibili due posti nella stessa qualifica per cui è necessario procedere alla rettifica del decreto ministeriale 28 novembre 1970 sopracitato per quanto riguarda il numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse del presente decreto il decreto ministeriale 28 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1970, registro n. 119, foglio n. 188, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1971, con il quale sono stati indetti i concorsi a due posti, per titoli, ed a quattro posti, per titoli ed esami, per la nomina a ispettore centrale per l'istruzione elementare è così rettificato per quanto si riferisce al numero dei posti messi a concorso:

a) concorso per titoli: un posto;

b) concorso per titoli ed esami: un posto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1976
Registro n. 72 *Istruzione, foglio n.* 5

(11721)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande e modificazione al bando di concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976, registro n. 23, foglio n. 148, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato della presidenza nelle scuole medie negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74;

Considerato che molti professori pur appartenendo ai ruoli di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, hanno fatto parte dei ruoli della scuola media, conservando quindi titoli alla restituzione a detti ruoli di provenienza;

Considerata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare al concorso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1975 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie, forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 4, abbiano maturato dopo la nomina dei ruoli un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano stati incaricati della presidenza di scuola media negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Alle suddette condizioni sono altresì ammessi i professori ordinari appartenenti ai ruoli degli istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano appartenuto ai ruoli della scuola media o a quelli della scuola media del precedente ordinamento o delle scuole secondarie di avviamento professionale o a quelli delle scuole d'arte, soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, conservando titolo alla restituzione ai ruoli di provenienza.

Art 2.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli, integrato da un colloquio a millenovecento posti di preside nelle scuole medie riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato della presidenza nelle scuole medie negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1976
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 374

(11765)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia n. 4631, in data 1° luglio 1969, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1968 (Golferenzo, Volpara, Olevano Lomellina consorziata con Castello d'Agogna, Corana e Santa Maria della Versa);

Visti i successivi decreti n. 4986 e n. 5693, rispettivamente in data 15 luglio 1970 e 10 marzo 1971, concernenti lo stralcio delle condotte ostetriche di Corana e di Santa Maria della Versa;

Visto il decreto n. 5851 del 28 agosto 1970, con il quale sono state ammesse a partecipare al concorso in parola sei concorrenti;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia n. 8910, in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso, modificata nella sua composizione con successivo decreto del presidente della regione Lombardia n. 88/San. 75, in data 7 novembre 1975;

Rilevato che alle prove d'esame del menzionato concorso si sono presentate soltanto due concorrenti;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il decreto di delega 22 marzo 1976, n. 529;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse:

1. Berri Carolina punti 63,315
2. Canossa Palmira » 62,499

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati

Pavia, addì 1° settembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
RUBERTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 40/Sanità PV, in data 1° settembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1968 (Golferenzo, Volpara, Olevano Lomellina consorziata con Castello d'Agogna, Corana e Santa Maria della Versa), bandito con decreto del medico provinciale di Pavia n. 4631 del 1° luglio 1969, da cui, con successivi provvedimenti, sono state stralciate le condotte ostetriche di Corana e di Santa Maria della Versa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Ritenuto di procedere alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il decreto di delega 22 marzo 1976, n. 529;

Decreta:

Le sotto indicate concorrenti, risultate idonee nel concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

Berri Carolina: Olevano Lomellina, consorziata con Castello d'Agogna;
Canossa Palmira: Golferenzo.

La condotta ostetrica di Volpara, andata deserta per mancanza di concorrenti, sarà nuovamente messa a concorso.
Il sig. sindaco-presidente del consorzio ostetrico di Olevano Lomellina-Castello d'Agogna ed il sig. sindaco del comune di Golferenzo sono incaricati della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 1° settembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
RUBERTO

(11698)

OSPEDALE DI CIRCOLO « L. A. GALMARINI » DI TRADATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di emodialisi;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente del servizio di radiologia;
due posti di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di guardia e pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tradate (Varese).

(11865)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1977.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(11769)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(11774)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Voghera (Pavia).

(11770)

OSPEDALE « CONIUGI E. E T. PACCINI » DI ALASSIO

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione sottonumerata per neuromotulesi, urologici e paraplegici

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione sottonumerata per neuromotulesi, urologici e paraplegici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alassio (Savona).

(11771)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(11775)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
quattro posti di assistente di pneumologia;
cinque posti di assistente di pneumologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976, ad esclusione del posto di assistente di ostetricia e ginecologia che scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(11776)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PIEDE » DI GRAVINA DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi e ricerche cliniche;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gravina (Bari).

(11772)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di lungodegenza riabilitativa;
un posto di primario e quattro posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di medicina generale;
sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;
quattro posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(11773)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(11777)

Aumento del numero dei posti del concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

Il numero dei posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 9 settembre 1976, è elevato da uno a due.

(11778)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 agosto 1976, n. **17-69**/Legisl.

Approvazione delle norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola.

(*Pubblicato nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *ottobre* 1976)

(*Omissis*).

(11779)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1976, n. **20-72**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi ed i relativi programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *ottobre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55;
Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;
Visto l'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7147 del 3 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo speciale dei beni culturali (carriera direttiva), corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come integrato dall'art. 11 della legge provincale 27 dicembre 1975, n. 55, per l'ammissione ai pubblici concorsi, sono così determinati:

1) indirizzo storico dell'arte;
2) indirizzo architettura;
3) indirizzo archeologico;
4) indirizzo bibliotecario

Art. 2.

I programmi d'esame relativi agli indirizzi di cui all'art. 1, per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali sono così stabiliti:

1) Indirizzo storico dell'arte

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

le due prove scritte verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

a) storia dell'arte veneta o trentina;
b) schedatura di oggetti d'arte trentina o veneta anche sulla base di riproduzioni fotografiche, ed anche in rapporto allo stato di conservazione e ad eventuali restauri.

Prova orale:

a) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare maggiormente la sua conoscenza della storia, delle fonti, della bibliografia e della storia dell'arte del Trentino-Alto Adige;
b) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed austriaci, alla loro importanza, alla loro funzione, ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;
c) esami su materiale vario artistico nelle sedi di custodia o presentato in fotografia, con particolare riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;
d) legislazione statale e provinciale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché disposizioni nazionali ed internazionali in materia di conservazione;
e) traduzione dal tedesco, tratta da un testo sulla materia;
f) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

2) Indirizzo architettura

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema concernente problemi di consolidamento e restauro di edifici monumentali o di parti di essi;
b) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con riferimento anche ai sistemi costruttivi ed alle tecniche storiche.

Prova orale:

a) lettura ed interpretazione di rilievi cartografici e fotografici con riferimenti all'architettura del Trentino-Alto Adige;
b) storia dell'architettura;
c) esame diretto di un manufatto;
d) legislazione statale e provinciale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché disposizioni nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro;
e) traduzione dal tedesco, tratta da un testo sulla materia;
f) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

La commissione stabilirà le modalità per lo svolgimento della prova di cui al punto *c*).

3) Indirizzo archeologico

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema su un argomento di paletnologia o archeologia delle Venezie;
b) schedatura di oggetti o resti archeologici anche sulla base di riproduzioni fotografiche.

Prova orale:

a) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria, dell'archeologia e dell'arte classica con riferimenti diretti al Trentino e zone archeologiche venete ed austriache;
b) argomenti relativi ai musei, alla catalogazione del materiale ed alla condotta dei lavori di scavo;
c) accertamenti su materiale di archeologia che verrà presentato direttamente, o nelle sedi di custodia, otreché attraverso riproduzioni fotografiche;
d) accertamenti sui problemi della conservazione e del restauro delle opere d'arte e degli oggetti relativi;
e) legislazione statale e provinciale sulla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché disposizioni nazionali ed internazionali in materia di conservazione e restauro;
f) traduzione dal tedesco, tratta da un testo sulla materia;
g) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

4) Indirizzo bibliotecario

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

a) trascrizione di un documento medioevale e regesto; catalogazione di un manoscritto e descrizione di un incunabolo;
b) traduzione dal latino in italiano.

Prova orale:

a) le stesse materie delle prove scritte;
b) storia della stampa e delle tecniche calcografiche e xilografiche;
c) elementi di paleografia e diplomatica, problemi del restauro;
d) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

e) legislazione statale e provinciale sulle biblioteche, tutela del materiale bibliografico raro e di pregio;
f) disposizioni nazionali ed internazionali in materia di conservazione e di restauro;
g) traduzione dal tedesco, tratta da un testo sulla materia;
h) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 3.

Nei concorsi per l'assunzione alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali, la commissione di cui al primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, sarà di volta in volta integrata da un esperto in lingua tedesca, limitatamente alla prova medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 6 settembre 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1976
Registro n. 40, *foglio n.* 133

(11780)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1976, n. 21-73/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi ed i relativi programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo speciale dei beni culturali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *ottobre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55;
Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;
Visto l'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7148 del 3 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo speciale dei beni culturali (carriera di concetto), corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come integrato dallo art. 12 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, per l'ammissione ai pubblici concorsi, sono così determinati:

1) indirizzo generale;
2) indirizzo bibliotecario.

Art. 2.

I programmi d'esame relativi agli indirizzi di cui all'art. 1, per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo speciale dei beni culturali sono così stabiliti:

1) INDIRIZZO GENERALE

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

la prima prova scritta verterà su un argomento di storia dell'arte trentina;
la seconda prova scritta verterà su argomenti di cultura generale, la stessa sarà diretta ad accertare la maturità del candidato in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere ed altresì in relazione ai titoli di studio richiesti per l'accesso in carriera; la stessa inoltre potrà essere articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica.

Prova orale:

a) nozioni di storia dell'arte del Trentino;
b) problemi attinenti alla schedatura del materiale storico-artistico e alla sua conservazione;
c) legislazione statale e provinciale sulla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché disposizioni nazionali ed internazionali in materia di conservazione;
d) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

2) INDIRIZZO BIBLIOTECARIO

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale:

Prove scritte:

a) la prima prova scritta verterà su argomenti di cultura generale; la stessa sarà diretta ad accertare la maturità del candidato in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere ed altresì in relazione ai titoli di studio richiesti per l'accesso in carriera; la stessa inoltre potrà essere articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica;
b) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal latino.

Prova orale:

a) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;
b) nozioni sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche;
c) storia medioevale, moderna e contemporanea;
d) storia del Trentino;
e) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
f) legislazione statale e provinciale sulla tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico, nonché disposizioni nazionali e internazionali in materia di conservazione;
g) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 6 settembre 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1976
Registro n. 40, *foglio n.* 134

(11781)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO-MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762920)